

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5141

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**STRADA, CAPRILI, MONTECCHI, FELISSARI, MAINARDI
FAVA, MONTANARI FORNARI, BASSOLINO, TESTA EN-
RICO, BORGHINI, PRANDINI, CAVAGNA, CHERCHI, DO-
NAZZON, FILIPPINI, FRANCESE, MINOZZI, PROVANTINI,
QUERCINI, BOSELLI, ALBORGHETTI, ANGELONI, BON-
FATTI PAINI, BULLERI, CICERONE, D'AMBROSIO,
LAVORATO, LORENZETTI PASQUALE, SAPIO, SERAFINI
MASSIMO, BENEVELLI, BERNASCONI, BIANCHI BE-
RETTA, BRESCIA, PERINEI, COLOMBINI, DIGNANI GRI-
MALDI, FOLENA, SANNA, TAGLIABUE, REBECCHI, SAN-
NELLA, PICCHETTI, CORDATI ROSAIA, DI PIETRO, MAN-
GIAPANE, BARBIERI, GRILLI, RECCHIA, UMIDI SALA,
BEVILACQUA, ORLANDI, SERAFINI ANNA MARIA, DI
PRISCO, CIABARRI, MIGLIASSO, NOVELLI, SOAVE,
NAPPI, FERRANDI, STRUMENDO, SOLAROLI**

Presentata l'11 ottobre 1990

**Norme relative all'etichettatura nutrizionale
dei prodotti alimentari**

ONOREVOLI COLLEGHI! — « Nel corso degli ultimi trent'anni l'alimentazione degli italiani è profondamente cambiata. Lo sviluppo dell'economia, i grandi mutamenti sociali, la spinta a raggiungere un più elevato tenore di vita, hanno fatto emergere la tendenza a consumare con maggior frequenza e in più larga misura

quei generi alimentari un tempo considerati rari e pregiati. La possibilità di nutrirsi con una maggiore varietà e ricchezza di cibi ha portato indubbi benefici, con la scomparsa pressoché totale delle cosiddette carenze nutrizionali. Per contro, la prevalente tendenza a mangiare più del necessario, spesso accompagnata

da notevoli squilibri fra i vari componenti della dieta, ha portato gli italiani ad essere più esposti ad altri gravi rischi, come la maggiore incidenza di obesità, di ipertensione, di aterosclerosi, di diabete, ecc. ».

Con queste affermazioni non certo rassicuranti, inizia la pubblicazione, a cura dell'Istituto nazionale della nutrizione, riguardante le linee guida per una sana alimentazione.

È ormai evidente, nella comunità scientifica internazionale, l'interdipendenza sempre più estesa tra nutrizione e salute.

Infatti già dalla fine degli anni settanta si cominciò a lavorare presso il *Codex Alimentarius Who/Fao* sulla etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari. A tali lavori parteciparono i paesi membri del *Codex Alimentarius*, numerose organizzazioni internazionali e la CEE: infine nel 1975 le « linee guida » sulla etichettatura nutrizionale sono state adottate dalla Commissione del *Codex*.

E proprio sulla base di tale lavoro anche la Comunità ha emanato una direttiva del Consiglio, la 90/496 del 24 settembre 1990, riguardante la etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari.

La Repubblica federale di Germania e i Paesi Bassi hanno già una legislazione in vigore, la Gran Bretagna nel luglio 1987 ha emesso alcune raccomandazioni sulla etichettatura nutrizionale, mentre negli Stati Uniti, sin dagli anni settanta, l'etichettatura nutrizionale è un'indicazione volontaria che segue regole fissate dalla *Food and Drug Administration*. Attualmente gran parte delle aziende di prodotti alimentari riporta le informazioni nutrizionali. Alcune catene di supermercati impiegano addirittura particolari simbologie (un bollino di diversi colori applicato sulla confezione), per indicare all'acquirente, ad esempio, gli alimenti poveri di sale, quelli con un ridotto tenore di grassi o di zuccheri.

In Italia, come dimostra una accurata indagine del Comitato difesa consumatori, è ancora esiguo il numero di articoli con etichetta nutrizionale, anche se soprat-

tutto negli ultimi tempi molte aziende iniziano ad introdurre riferimenti, anche nella pubblicità, ai valori nutrizionali. Di particolare rilievo, per il numero dei prodotti e per il numero di consumatori raggiunti, è l'iniziativa promossa dalla COOP ITALIA.

Secondo l'indagine citata si possono distinguere, nelle etichette attualmente adottate in Italia, quattro livelli di informazione:

1) la versione più semplice si limita a riportare, in aggiunta agli obblighi di legge, il valore calorico riferito al peso o al volume;

2) nel secondo livello si specifica, oltre al valore calorico, la percentuale di: grassi, proteine e carboidrati;

3) in alcuni casi si differenzia il tipo di grassi (saturi o insaturi) e di carboidrati: semplici come lo zucchero da cucina, o complessi come quelli presenti nel pane, nella pasta, nelle patate, ecc;

4) l'informazione raggiunge il massimo quando si trovano le diciture sul contenuto di sali minerali (sodio, calcio, ecc.), vitamine, fibre e alcool. A volte viene anche presentato un grafico che illustra il profilo nutritivo dei singoli componenti, vale a dire l'apporto percentuale in funzione del fabbisogno energetico quotidiano.

Dal punto di vista della terminologia, siamo nella confusione più totale. Per indicare, ad esempio, lo stesso principio nutritivo si usano indifferentemente i termini: protidi e proteine, lipidi e grassi, glucidi e carboidrati oppure valore calorico e valore energetico.

Insomma, pur non togliendo meriti alle iniziative spontanee delle singole aziende, l'assenza di una normativa chiara favorisce la confusione nel linguaggio e nel tipo di messaggio, disorientando invece di guidare il consumatore verso acquisti consapevoli.

È necessario, oltre alla determinazione di norme chiare ed obblighi precisi per le aziende, intervenire sui meccanismi di

mercato, al fine di facilitare la diffusione e la comprensione della etichettatura nutrizionale. Più in generale dobbiamo porci l'obiettivo di una maggiore « trasparenza » dei prodotti, della loro presentazione, della relativa pubblicità. E solo un consumatore informato, può divenire realmente soggetto attivo all'interno del mercato e dell'universo delle merci; riuscendo con il proprio comportamento, con le proprie scelte anche a riorientare le politiche aziendali, il mondo della produzione. Insomma il consumatore informato può essere uno dei protagonisti in quel complesso processo che deve portarci alla riconversione ecologica dell'economia.

Proprio da queste considerazioni prende l'avvio la presente proposta di legge: è tempo che il Parlamento, che così poco si preoccupa dei problemi dei consumatori, intervenga con una disciplina chiara, semplice in grado di fornire ai cittadini elementi preziosi di conoscenza, in grado di determinare una alimentazione sempre più cosciente ed equilibrata.

L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione della legge, mentre l'articolo 2 fornisce le definizioni. Con l'articolo 3

viene definita l'obbligatorietà della etichettatura nutrizionale, mentre con l'articolo 4 si individuano le informazioni da riportare in etichetta. Gli articoli 5 e 6 forniscono gli elementi tecnici riguardanti i fattori di conversione e le unità di misura.

L'articolo 7 stabilisce le modalità della etichettatura. L'articolo 8 detta norme per i prodotti alimentari non confezionati, mentre con l'articolo 9 viene prevista la obbligatorietà, per una serie di prodotti, di riportare ulteriori informazioni per il consumatore.

Vengono poi attribuite, con l'articolo 10, nuove competenze all'Istituto nazionale della nutrizione, mentre l'articolo 11 garantisce ad ogni cittadino il diritto di informazione ed accesso riguardo l'attività dell'Istituto nazionale della nutrizione.

Con l'articolo 12 si prevedono norme per la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari muniti di etichettatura nutrizionale, mentre l'articolo 13 determina l'attività di controllo sulla applicazione della legge.

Infine l'articolo 14 stabilisce le sanzioni per i trasgressori alle norme della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Ambito di applicazione).

1. L'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari destinati al consumatore nonché la loro presentazione e la relativa pubblicità sono disciplinate dalla presente legge.

2. Le norme di cui alla presente legge si applicano altresì anche ai prodotti alimentari destinati a ristoranti, ospedali, mense e altri servizi di ristorazione collettiva; non si applicano alle acque minerali naturali né alle acque destinate al consumo umano nonché agli integratori alimentari.

3. Sono fatte salve, qualora più restrittive, le disposizioni di legge riguardanti specifiche categorie di prodotti e alimenti.

ART. 2.

(Definizioni).

1. Ai sensi della presente legge, si intende per:

a) etichettatura nutrizionale: una dichiarazione riportata sulla etichetta e relativa:

1) al valore energetico;

2) ai seguenti nutrienti: proteine, carboidrati, grassi, fibre alimentari, sodio, vitamine e sali minerali, elencati nell'allegato A e presenti in quantità significativa conformemente allo stesso;

b) informazione nutrizionale: una descrizione e un messaggio pubblicitario che affermi, suggerisca o richiami che un alimento possiede particolari caratteristiche nutrizionali inerenti all'energia (valore calorico) che esso fornisce, fornisce a

tasso ridotto o maggiorato, o non fornisce; o inerenti ai nutrienti che esso contiene, contiene in proporzione ridotta o maggiorata, o non contiene. Non costituisce informazione nutrizionale la dichiarazione quantitativa o qualitativa di nutrienti, quando essa è richiesta dalla legislazione;

c) proteine: il contenuto proteico calcolato con la seguente formula: proteine = azoto totale (Kjeldahl) \times 6,25;

d) carboidrati: qualsiasi carboidrato metabolizzato dall'uomo compresi i polialcoli;

e) zuccheri: tutti i mono e disaccaridi presenti in un alimento esclusi i polialcoli;

f) grassi: i lipidi totali, compresi i fosfolipidi;

g) acidi grassi saturi: gli acidi grassi che non presentano doppi legami;

h) acidi grassi monoinsaturi: gli acidi grassi con un doppio legame cis;

i) acidi grassi polinsaturi: gli acidi grassi con doppia interruzione cis, cis-metilenica;

l) fibra alimentare: la sostanza definita secondo la procedura prevista dalla direttiva 90/496/CEE e misurata con il metodo di analisi determinato secondo detta procedura;

m) valore medio: il valore che rappresenta meglio la quantità di un nutriente contenuto in un dato alimento tenendo conto delle tolleranze dovute alle variazioni stagionali, alle abitudini di consumo e ai fattori che possono farne variare il valore effettivo.

ART. 3.

(Obbligatorietà della etichettatura).

1. L'etichettatura nutrizionale è obbligatoria quando sull'etichetta, nella presentazione o nella pubblicità viene data una informazione nutrizionale. Inoltre con

il decreto del Presidente della Repubblica, di cui all'articolo 9, comma 1, su proposta dei Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'Istituto nazionale della nutrizione, vengono individuati quei prodotti o quelle categorie di prodotti, destinati a soggetti particolari quali, fra gli altri, bambini, anziani, malati, donne in gravidanza, per i quali si rende obbligatoria l'etichettatura nutrizionale.

2. L'etichettatura nutrizionale è facoltativa in tutti gli altri casi.

3. Tutti i soggetti che intendano utilizzare l'etichettatura nutrizionale devono attenersi alle indicazioni contenute nella presente legge in conformità alle modalità dettate dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui all'articolo 7, comma 4.

4. I produttori che intendano fornire informazioni aggiuntive a quelle previste nella presente legge, sia per quanto riguarda l'etichettatura che il messaggio pubblicitario di un prodotto, devono inviarne dettagliata comunicazione all'Istituto nazionale della nutrizione, il quale ha facoltà di stabilire eventuali modifiche. Tale documentazione è archiviata a cura dell'Istituto nazionale della nutrizione e può essere oggetto di diritto di accesso ai sensi di quanto previsto dall'articolo 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 4.

*(Informazioni da riportare
nell'etichettatura nutrizionale).*

1. Nel caso in cui si fornisca una etichettatura nutrizionale, le informazioni date devono essere quelle del gruppo 1 o del gruppo 2, nell'ordine indicato di seguito:

a) gruppo 1:

1) valore energetico;

2) quantità di proteine, carboidrati e grassi;

b) gruppo 2:

1) valore energetico;

2) quantità di proteine, carboidrati, zuccheri, grassi, acidi grassi saturi, fibre alimentari e sodio.

2. Nel caso in cui si fornisca un'informazione nutrizionale per zuccheri, acidi grassi saturi, fibre alimentari o sodio, le informazioni devono essere quelle elencate nel gruppo 2, di cui alla lettera *b*) del comma 1.

3. L'etichettatura nutrizionale può anche riportare le quantità di una o più sostanze fra le seguenti:

a) amido;

b) polialcoli;

c) acidi grassi monoinsaturi;

d) acidi grassi polinsaturi;

e) colesterolo;

f) le vitamine o gli elementi minerali elencati nell'allegato A se presenti in quantità significativa conformemente allo stesso.

4. È obbligatorio dichiarare le sostanze che appartengono o compongono una delle categorie di nutrienti di cui ai commi 1 e 3, quando esse sono oggetto di una informazione nutrizionale. Inoltre, quando si indica la quantità di acidi grassi polinsaturi o monoinsaturi o il tasso di colesterolo, è necessario fornire anche la quantità di acidi grassi saturi; tuttavia la dichiarazione del contenuto di questi ultimi non rappresenta, in tal caso, una informazione nutrizionale ai sensi del comma 2.

ART. 5.

(Fattori di conversione).

1. Per la dichiarazione il valore energetico deve essere calcolato usando i seguenti coefficienti di conversione:

a) carboidrati (ad esclusione dei polialcoli) 4 kcal/g – 17 kj/g;

- b) polialcoli 2,4 kcal/g – 10 kj/g;
- c) proteine 4 kcal/g – 17 kj/g;
- d) grassi 9 kcal/g – 37 kj/g;
- e) alcool (etanolo) 7 kcal/g – 29 kj/g;
- f) acidi organici 3 kcal/g – 13 kj/g.

ART. 6.

(Unità di misura).

1. Il valore energetico ed il tenore dei nutrienti o loro componenti devono essere espressi numericamente. Le unità di misura da usare sono le seguenti:

- a) valore energetico: kJ e kcal;
- b) proteine: grammi (g);
- c) carboidrati: grammi (g);
- d) grassi (eccettuato il colesterolo): grammi (g);
- e) fibre alimentari: grammi (g);
- f) sodio: grammi (g);
- g) colesterolo: milligrammi (mg);
- h) vitamine e sali minerali: le unità di misura specificate nell'allegato A.

2. I valori di cui al comma 1 devono essere espressi su 100 g o su 100 ml oppure sul contenuto della confezione se questa contiene un'unica porzione inferiore a 100 g. Inoltre, questi dati debbono essere espressi per razione, se questa è quantificata sull'etichetta, o porzione, o sul singolo elemento che compone la confezione, o secondo unità di uso comune di consumo e comunque in modo chiaro e semplice per il consumatore.

3. Le quantità riportate devono essere quelle dell'alimento al momento della vendita.

4. I dati sulle vitamine e sui sali minerali devono essere espressi come percentuale della razione giornaliera raccomandata (RDA) riportata nell'allegato A. La percentuale della dose giornaliera raccomandata (RDA) per vitamine e sali minerali può essere fornita parimenti nel-

l'ambito di una rappresentazione grafica, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, di cui all'articolo 7, comma 4.

5. Nel caso in cui vengano dichiarati gli zuccheri, i polialcoli o l'amido, tale dichiarazione deve seguire immediatamente la dichiarazione del tenore di carboidrati nella seguente maniera: — carboidrati g... di cui:

- a) zuccheri g.;
- b) polialcoli g.;
- c) amido g....

6. Nel caso in cui vengano dichiarati la quantità o il tipo di acidi grassi o la quantità del colesterolo, tale dichiarazione deve seguire immediatamente la dichiarazione della quantità di grassi totali nella seguente maniera: — grassi g... di cui:

- a) saturi g.;
- b) monoinsaturi g.;
- c) polinsaturi g.;
- d) colesterolo mg....

7. I valori dichiarati sono valori medi debitamente stabiliti, a seconda dei casi, in base:

- a) alle analisi dell'alimento effettuate dal produttore;
- b) al calcolo in base ai valori medi noti o effettivi degli ingredienti impiegati;
- c) ai codici in base a dati generalmente fissati e accettati.

8. L'etichetta deve anche contenere l'indicazione delle tecnologie applicate, l'origine delle materie prime e l'elenco dei trattamenti, secondo la terminologia appositamente indicata dall'Istituto nazionale della nutrizione, di concerto con l'Istituto superiore di sanità, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'Istituto nazionale conserve alimentari.

ART. 7.

(Modalità della etichettatura nutrizionale).

1. Le informazioni riguardanti l'etichettatura nutrizionale devono essere tabulate in un'unica tabella, con le cifre incolonnate se lo spazio lo consente. Ove lo spazio non lo consenta, i dati possono essere disposti su una o più righe.

2. Le informazioni di cui al comma 1 devono essere opportunamente evidenziate, in modo da renderle chiaramente visibili, chiaramente leggibili ed indelebili. Esse non devono in alcun caso essere nascoste, oscurate o interrotte da altri elementi scritti o grafici.

3. Le informazioni nutrizionali devono comunque figurare anche in lingua italiana.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, su proposta dell'Istituto nazionale della nutrizione, sentite le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, emana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto al fine di stabilire ed aggiornare le dimensioni e le caratteristiche della tabella di cui al comma 1 del presente articolo, nonché della rappresentazione grafica di cui all'articolo 6, comma 4, informandolo a criteri di unicità e semplicità di linguaggio e di grafica, prevedendo anche il ricorso a strumenti informativi quali gli indicatori cromatici e i biosensori.

ART. 8.

(Prodotti alimentari non confezionati).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, su proposta dell'Istituto nazionale della nutrizione, sentite le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, emana un decreto che stabilisce la portata e le modalità delle informazioni nutrizionali, di cui alla presente legge,

per quanto riguarda i prodotti alimentari presentati alla vendita al consumatore finale e alle collettività senza essere confezionati o i prodotti alimentari confezionati nel luogo di vendita a richiesta dell'acquirente o confezionati per essere venduti immediatamente.

ART. 9.

(Informazioni ulteriori per il consumatore).

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti l'Istituto nazionale della nutrizione, l'Istituto superiore di sanità nonché le associazioni dei consumatori, viene indicato per quali categorie di prodotti alimentari destinati al consumatore, è obbligatorio riportare in etichetta informazioni riguardanti:

a) la data di preparazione e di confezione;

b) le modalità di conservazione e, in relazione a queste, la data di scadenza;

c) la durabilità ovvero il tempo di vita media;

d) la quantità, espressa in valori percentuali rispetto al peso o al volume totale del prodotto, degli ingredienti presenti;

e) quale dispositivo debba essere utilizzato dai produttori e riportato sulla confezione, per l'indicazione al consumatore, dello stato di conservazione dei prodotti nonché le modalità per l'applicazione e le caratteristiche di tale dispositivo.

2. Le informazioni di cui al comma 1 nonché le informazioni nutrizionali descritte nella presente legge, non sostituiscono gli altri obblighi derivanti dalla legislazione in materia di etichettatura.

3. È fatto obbligo ai distributori nonché ai commercianti di conservare i pro-

dotti alimentari secondo le modalità descritte sulle etichette.

4. È consentito alle ditte produttrici fornire ulteriori e più dettagliate informazioni ai consumatori anche mediante un foglietto illustrativo da allegare o inserire all'interno della confezione, purché nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti e della terminologia e della simbologia grafica adottate con il decreto di cui all'articolo 7, comma 4, quando si riferisca a prodotti forniti di etichettatura nutrizionale. Tale foglietto illustrativo deve essere inviato all'Istituto nazionale della nutrizione, il quale ha facoltà di stabilire eventuali modifiche. Tale documentazione è archiviata a cura dell'Istituto nazionale della nutrizione e può essere oggetto di diritto di accesso ai sensi di quanto previsto dall'articolo 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 10.

*(Competenze
dell'Istituto nazionale della nutrizione).*

1. All'articolo 1 della legge 25 febbraio 1963, n. 258, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

« *c-bis*) predisporre una adeguata campagna informativa rivolta al consumatore finale orientata alla migliore comprensione dell'etichettatura nutrizionale;

c-ter) predisporre, in collaborazione con il Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministero della sanità, una campagna informativa relativa ad una sana e completa alimentazione, anche in riferimento alla funzione dell'etichettatura nutrizionale e alla sua migliore comprensione, rivolta alle scuole di ogni ordine e grado;

c-quater) fornire, con onere a carico dei richiedenti, la propria collaborazione alle imprese che intendano riportare l'etichetta nutrizionale sui loro prodotti o abbiano intenzione di predisporre una campagna informativa o pubblicitaria;

c-quinquies) vigilare sull'applicazione delle norme relative alla etichettatura, in

particolare a quella di tipo nutrizionale, anche svolgendo controlli campione sui prodotti finali, avvalendosi degli organismi e delle strutture pubbliche preposte a tale scopo, agendo anche su segnalazione delle associazioni dei consumatori;

c-sexies) svolgere, anche su richiesta, *tests* comparativi dei prodotti alimentari e accertare il loro valore nutrizionale, anche in relazione a quanto dichiarato nell'etichettatura nutrizionale ».

2. L'Istituto nazionale della nutrizione, per lo svolgimento delle proprie funzioni e per i compiti derivantigli dalla legislazione vigente, può avvalersi della Consulta nazionale per la nutrizione e la sicurezza degli alimenti, istituita con decreto 3 agosto 1990 del Ministro della sanità.

3. All'articolo 1, primo comma, lettera *d*), della legge 6 marzo 1958, n. 199, le parole « Ministero dell'agricoltura e delle foreste; » sono sostituite dalle seguenti: « Ministero della sanità; ».

4. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'editoria e l'informazione, il Ministero della sanità e il Ministero della pubblica istruzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stipulano con l'Istituto nazionale della nutrizione, la Rai, le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, un accordo di programma volto alla diffusione della educazione alimentare degli studenti e dei consumatori, con particolare riferimento alla conoscenza della etichettatura nutrizionale.

ART. 11.

(Diritto di informazione e di accesso).

1. Anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ogni cittadino ha diritto di prendere visione o estrarre copia, previo il pagamento dei soli costi di riproduzione, dei documenti inerenti all'attività di vigilanza, controllo e comparazione svolta dall'Istituto nazionale della nutrizione.

2. L'Istituto nazionale della nutrizione rende nota la sua attività di vigilanza, controllo e comparazione ai cittadini e ai consumatori, anche mediante l'utilizzazione dei mezzi di comunicazione di massa.

3. L'Istituto nazionale della nutrizione informa, attraverso una relazione annuale, il Parlamento in merito alla propria attività e in particolare in merito alle competenze attribuitegli dalla presente legge.

ART. 12.

(Presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari recanti etichettatura nutrizionale).

1. L'etichettatura nutrizionale, l'esposizione e la presentazione dei prodotti alimentari che ne sono provvisti nonché la relativa pubblicità, non devono indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche del prodotto alimentare in relazione alla natura, l'identità, la qualità, la composizione, la quantità, la durabilità, l'origine o la provenienza, il modo di fabbricazione o di ottenimento del prodotto stesso, le tecnologie utilizzate, i trattamenti applicati.

2. L'etichettatura nutrizionale, l'informazione nutrizionale, l'esposizione e la presentazione dei prodotti alimentari che ne sono provvisti nonché la relativa pubblicità, non devono altresì attribuire al prodotto alimentare proprietà o effetti che non possiede, o caratteristiche particolari quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedano le stesse caratteristiche.

ART. 13.

(Controlli).

1. Il Ministero della sanità vigila sulla corretta applicazione della presente legge, avvalendosi dell'opera di controllo delle strutture del Servizio sanitario nazionale, degli Uffici provinciali del commercio e dell'artigianato, dell'Istituto nazionale

della nutrizione, del Nucleo anti sofisticazione dei Carabinieri, delle Polizie municipali.

2. Il Garante per l'editoria, istituito con legge 6 agosto 1990, n. 223, vigila sulla correttezza e la veridicità delle comunicazioni pubblicitarie in relazione alle finalità della presente legge.

3. Sull'attività di controllo di cui ai commi 1 e 2, entro il 31 dicembre di ogni anno, viene inviata dettagliata relazione al Parlamento.

ART. 14.

(Sanzioni).

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque confezioni, distribuisca, detenga per vendere o venda prodotti alimentari non conformi alla presente legge è punito con la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 10.000.000.

2. Per le trasgressioni alle norme previste dall'articolo 12, salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa è da lire 10.000.000 a lire 100.000.000.

ALLEGATO A.

VITAMINE E SALI MINERALI
CHE POSSONO ESSERE DICHIARATI E RELATIVE
RAZIONI GIORNALIERE RACCOMANDATE (RDA)

Vitamina A μg	800	Vitamina B 12 μg	1
Vitamina D μg	5	Biotina mg	0,15
Vitamina E mg	10	Acido pantotenico mg	6
Vitamina C mg	60	Calcio mg	800
Tiammina mg	1,4	Fosforo mg	800
Riboflavina mg	1,6	Ferro mg	14
Niacina mg	18	Magnesio mg	300
Vitamina B 6 mg	2	Zinco mg	15
Folacina μg	200	Iodio μg	150

Di norma, per decidere se una quantità è significativa per ogni 100 g o 100 ml o per ogni confezione, se questa contiene un'unica porzione, si prende come riferimento il 15 per cento della dose raccomandata nel presente allegato.